

Biella, 23 ottobre 2015

Spettabile
Banca d'Italia
Servizio Regolamentazione e Analisi
Macroprudenziale
Divisione Regolamentazione I
Via Milano 53
00184 ROMA

Via e-mail:
(servizio.ram.regolamentazione1@bancaditalia.it)

Oggetto: Commenti al documento per la consultazione in materia di *“Attuazione dell'articolo 120, comma 2, del Testo unico bancario in materia di produzione degli interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria”*.

Nel ringraziare per l'opportunità offerta di partecipare alla consultazione pubblica in materia di *“Attuazione dell'articolo 120, comma 2, del Testo unico bancario in materia di produzione degli interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria”*, di seguito si rimettono le osservazioni della scrivente al documento per la consultazione citato in oggetto, pubblicato in data 24 agosto 2015.

1) Ambito di applicazione

Art. 2

1. La presente delibera attua l'articolo 120, comma 2, del TUB e si applica alle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito tra intermediari e clienti.

Commenti

Il comma 1 dell'art. 2 stabilisce che la delibera si applica alle operazioni di raccolta del risparmio ed esercizio del credito tra intermediari e clienti ed il comma 2 rimanda per le modalità ed i criteri ai successivi artt. 3-4. Quest'ultimo tuttavia disciplina i rapporti regolati in conto corrente, in conto pagamento e i finanziamenti a valere su carte di credito, non precisando pertanto le modalità e i criteri di calcolo degli interessi per gli altri rapporti di raccolta del risparmio e di esercizio del credito.



Si rappresenta la necessità che siano maggiormente esplicitate le modalità e i criteri di produzione degli interessi dei principali rapporti, quali ad esempio: mutui, anticipazioni, sconti, depositi a risparmio.

Art. 4

1. Il presente articolo si applica ai rapporti regolati in conto corrente e in conto di pagamento nonché ai finanziamenti a valere su carte di credito.

Commenti

Il comma 1 dell'art. 4 stabilisce tra l'altro che l'intero articolo si applica ai "rapporti regolati in conto corrente". Tale formulazione è differente da quella del comma 2 lettera a) dell'articolo 120 del TUB, che fa riferimento a "operazioni in conto corrente" e pertanto potrebbe prestarsi ad interpretazioni più estensive che includerebbero altre forme tecniche di concessione del credito quali mutui o anticipazioni.

Si propone di valutare l'utilizzo della medesima definizione contenuta nell'articolo 120 del TUB.

2) Interessi moratori

Art. 2

3. Per la produzione degli interessi moratori si applicano le disposizioni del codice civile.

Commenti

Il mero rinvio al codice civile appare non esaustivo. L'art. 1283 del Codice Civile non distingue infatti tra interessi corrispettivi e interessi moratori. La formulazione del comma 3 dell'articolo 2 non dà alcuna certezza che l'anatocismo per gli interessi moratori sarà consentito.

La delibera dovrebbe chiarire che né gli interessi compresi nelle rate di mutuo, né quelli rimasti definitivamente impagati alla chiusura del conto, sono interessi "periodicamente capitalizzati" e neppure "periodicamente contabilizzati", sì da legittimare il decorso di interessi moratori sugli stessi.

3) Modalità di conteggio interessi

Art. 3

1. Nelle operazioni indicate dall'articolo 2, comma 1, gli interessi maturati non possono produrre interessi.

Commenti

L'adesione all'interpretazione secondo cui "periodicamente capitalizzati" vuol dire "periodicamente contabilizzati" (come riportato nel Documento per la consultazione sub art.

3) non appare adeguatamente giustificata e risulta penalizzante, perché si fonda su di un'interpretazione per nulla consolidata ed esclude la possibilità della produzione di interessi sugli interessi maturati in qualsiasi tipo di operazione bancaria, anche non comportante capitalizzazione periodica (art. 3, in relazione all'art. 2 comma 1).

Art. 4

3. Gli interessi maturati sono contabilizzati separatamente rispetto alla sorte capitale. Il saldo periodico della sorte capitale produce interessi nel rispetto di quanto stabilito dal presente articolo.

Commenti

La formulazione del citato comma, a parere della scrivente, non chiarisce sufficientemente i seguenti aspetti:

- se la contabilizzazione possa avvenire sullo stesso conto o se sia indispensabile un conto separato

- gli effetti sul saldo disponibile generati dagli interessi contabilizzati e non ancora esigibili, atteso che l'inesigibilità degli interessi fino a un anno e due mesi (come fissato dall'art. 4 comma 4, primo periodo), pare comportare:

- che non possano essere inclusi nei limiti di fido (che ne viene corrispondentemente dilatato) per altrettanto tempo (cfr. infatti articolo 4 comma 4, ultimo periodo);
- che non possano essere soddisfatti con gli accrediti sul conto per altrettanto tempo (cfr. articolo 4 comma 5);
- che vi debba quindi essere una costante scopertura per 1 anno e 2 mesi di interessi.

Si propone in proposito::

- di riformulare il testo del comma 3 per permettere agli intermediari di adottare la soluzione tecnico-contabile ritenuta più idonea, che possa consentire l'esclusione della quota interessi dal calcolo di ulteriori interessi;

- di specificare gli effetti sul saldo disponibile per il periodo in cui gli interessi sono conteggiati e non sono esigibili anche con riferimento al calcolo delle esposizioni scadute (past due) e delle segnalazioni in Centrale dei Rischi.

4) Termine di esigibilità degli interessi

Art. 4

4. Gli interessi, attivi e passivi, divengono esigibili decorso un termine di sessanta giorni dal ricevimento da parte del cliente dell'estratto conto inviato ai sensi dell'articolo 119 del TUB o delle comunicazioni previste ai sensi dell'articolo 126-quater, comma 1, lettera b), del TUB. Il contratto può prevedere termini diversi, se a favore del cliente. Decorso il termine di sessanta giorni, o quello superiore eventualmente stabilito, il cliente può autorizzare l'addebito degli interessi sul conto o sulla carta; in questo caso, la somma addebitata è considerata sorte capitale.





Commenti

La decorrenza della esigibilità degli interessi collegata alla ricezione dell'estratto conto rende incerto e disomogeneo il momento in cui maturano i termini dell'esigibilità (i tempi di ricezione possono infatti differire da cliente a cliente anche a seconda del canale di invio utilizzato). Si propone pertanto di riformulare il comma interessato sostituendo i termini "ricevimento da parte del cliente" con "invio da parte dell'intermediario", anche perché la "differenziazione delle decorrenze" apparirebbe in contrasto con le disposizioni contenute nell'art. 178 comma 2 lettera a) del Regolamento UE 575/2013 in cui è indicato che il conteggio dei giorni di scaduto inizia dal momento in cui il debitore ha superato il limite concesso e non dal momento in cui ne è venuto a conoscenza¹.

Considerando che gli interessi sono la remunerazione del capitale impiegato dall'intermediario, si ritiene inoltre eccessivamente penalizzante per il soggetto che deve incassarli (intermediario nei casi di interessi attivi e cliente nei casi di interessi passivi), la fissazione di un termine di 60 giorni dalla liquidazione annuale. Si propone, pertanto, di fissare un termine di 30 giorni anziché di 60.

Nel terzo periodo del comma 4 dell'articolo 4, diversamente da quanto precisato per le modalità previste al successivo comma 5, non risultano chiare le modalità per acquisire l'autorizzazione del cliente all'addebito degli interessi, lasciando così spazio ad ipotesi di autorizzazioni ad hoc o di autorizzazione a monte definita contrattualmente. Risulta inoltre non chiaro quale possa essere il modus operandi corretto per l'acquisizione di tale autorizzazione con riferimento ai contratti già stipulati. Si propone di rivedere la formulazione della norma, in modo da rendere chiaro che la Banca possa procedere all'addebito una volta decorso il termine definito e autorizzato dal cliente sul contratto. Si richiede infine di meglio esplicitare le modalità di acquisizione dell'autorizzazione e la possibilità di operare gli addebiti autorizzati in caso di conti incapienti.

5) Coordinamento con norme in tema di Usura e Trasparenza

Si evidenzia, infine, la necessità di coordinare la disciplina sulla capitalizzazione annuale degli interessi con le norme che disciplinano le segnalazioni ai fini usura e le norme di trasparenza che disciplinano il TAEG. Entrambe le discipline infatti si basano sulla capitalizzazione trimestrale degli interessi: le segnalazioni ai fini usura prevedono la comunicazione di commissioni, spese ed interessi applicati su base trimestrale e le formule di calcolo del TAEG prevedono stime su base trimestrale.

Distinti saluti.



¹ Art. 178 Regolamento UE 575/2013 comma 2 lettera a): per gli scoperti, il conteggio dei giorni di arretrato inizia dal momento in cui il debitore ha superato il limite concesso, ha ricevuto notifica di un limite inferiore al saldo negativo in essere o ha utilizzato credito senza autorizzazione e l'importo scoperto è considerevole;